



Decreto Dirigenziale n. 57 del 13/05/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, SS. MM. II., (ART. 269, C. 2.).VOLTURA AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA: "ITALIA S.R.L.IMPORT AND EXPORT". ATTIVITA': RIFINITURA PELLI. SEDE OPERATIVA: ALTAVILLA IRPINA, VIA ORNO, 1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 14 gennaio 2011, n. 2, è stata rilasciata alla ditta “THE PRINCESS” di Pisani Michele l’autorizzazione emessa ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., per lo stabilimento di RIFINITURA PELLI, sito in Altavilla Irpina, via Orno, n. 1.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0148155 del 28 febbraio 2013 la ditta “ITALIA SRL IMPORT AND EXPORT”, locataria d’azienda fino all’ 01 febbraio 2019, in virtù di scrittura privata registrata il 20/02/13 n. 983, ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l’altro dichiarando “...che è inalterato il tipo d’attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d’abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti sia qualitativi che quantitativi...”;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell’art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l’altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all’Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE esso risulta assolto dalla ditta cedente preliminarmente al rilascio del D. D. 14 gennaio 2011, n. 2;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore della ditta richiedente la voltura del D. D. 14 gennaio 2011, n. 2, per lo stabilimento di RIFINITURA PELLI, sito in Altavilla Irpina, Via Orno, 1;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
- 6) la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9) il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- 10) il D. D. 14 gennaio 2011 n. 2;
- 11) la D.G. R. 22 febbraio 2013 n. 40;

alla stregua dell’istruttoria ed in conformità con gli esiti della stessa, nonché dell’attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che annulla e sostituisce il D.D. 14 gennaio 2011, n. 2;
- 2) di prendere atto del subingresso della ditta “ITALIA SRL IMPORT AND EXPORT” di PISANI ROSSELLA, subentrata nell’esercizio dell’attività, in precedenza intestata a “THE PRINCESS” di Pisani Michele, svolta nello stabilimento di RIFINITURA PELLI, sito in Altavilla Irpina, Via Orno,1;
- 3) di rilasciare in favore della ditta “ITALIA SRL IMPORT AND EXPORT” – impresa cessionaria, subentrata nella gestione dello stabilimento di cui sopra – voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera emessa ex art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., con D. D. 14 gennaio 2011 n. 2;
- 4) di stabilire che ne permangono immutate la durata quindicennale e la relativa scadenza, con obbligo per il gestore di presentare almeno un anno prima la domanda per l’eventuale prosieguo dell’attività;
- 5) di provvedervi sulla scorta dei dati d’emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) di subordinare il provvedimento all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in

- atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
- b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) comunicare l'eventuale tacito rinnovo sessennale del contratto di locazione ovvero il subingresso di un diverso gestore (anche quello originariamente autorizzato);
 - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - h) porre in essere ogni previsto adempimento in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 7) di precisare che:
- I) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e sue condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - II) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun punto di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - III) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 8) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 9) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dal presente atto, di regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché del rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 11) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o

autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;

- 13) di notificarlo alla ditta "ITALIA SRL IMPORT AND EXPORT ", sede legale di Altavilla Irpina, via Orno, 1;
- 14) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Altavilla Irpina, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.- Dipartimento provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (sede legale);
- 15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)